



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Dipartimento di Economia  
Centro di Studi Giuridici



# “Per un rinnovamento della città di Venezia post pandemia”

a cura di Law Lab  
Laboratorio di innovazione regolativa

# “Per un rinnovamento della città di Venezia post pandemia”

## Indice

### Parte 1: Venezia e residenzialità

1. Brevi note preliminari
2. La situazione attuale e la “specialità” di Venezia anche sotto il profilo della residenzialità
3. Obiettivi di rilancio della residenzialità a Venezia
4. Strumenti utilizzabili
5. Possibili proposte operative

### Parte 2: Zone franche tra presente e futuro

1. Premessa
2. L'attuale *Venice Free Zone*
3. La Zona Economica Speciale (ZES)
4. La Zona Logistica Semplificata (ZLS)
5. Zone franche urbane
6. Le nuove declinazioni del concetto di zona franca
  - 6.1 La “zona franca di bonifica”
  - 6.2. La “Zona Franca Verde”
  - 6.3. La “zona franca archeologica e culturale”
7. Conclusioni: interventi proposti



## Parte 1. Venezia e residenzialità

---

- 1. Brevi note preliminari**
- 2. La situazione attuale e la “specialità” di Venezia anche sotto il profilo della residenzialità**
- 3. Obiettivi di rilancio della residenzialità a Venezia**
- 4. Strumenti utilizzabili**
- 5. Possibili proposte operative**



## 1. Brevi note preliminari

Il rinnovamento di Venezia, cioè una visione della città che ne rimuova in parte la assorbente dedizione al turismo con il suo effetto di “cannibalizzazione”, parte da una considerazione fondamentale: la necessità di ricostruire un ancoraggio abitativo di cittadini “storici” e, con loro, dei tanti che lavorano a Venezia, ma non ci abitano; ed inoltre, e non secondario, di attrarre alla vita della città quelle figure professionali e culturali/artistiche ad alta qualificazione che in tutto il mondo sono portatori e coagulo della innovazione economica, sociale e culturale. Ogni progetto di “rinascita” di Venezia che preveda l’insediamento di nuove attività, presuppone perciò la disponibilità di abitazioni idonee ed a prezzi accessibili, di servizi adeguati per i cittadini e di infrastrutture che agevolino il trasferimento con la terra ferma.

Vediamone i problemi e le opportunità.



## 2. La situazione attuale e la “specialità” di Venezia anche sotto il profilo della residenzialità

Il progressivo spopolamento della città di Venezia, soprattutto a favore di insediamenti turistici con le inevitabili ricadute negative sulla “vita reale”, è imputabile ad una pluralità di fattori che si alimentano a vicenda e che rendono Venezia un “unicum” nel panorama nazionale anche sotto il profilo della residenzialità.


Tra essi hanno particolare rilievo:

1) L’elevato costo delle abitazioni, sia in acquisto che in locazione, ubicate nella parte “storica” della città, dovuto principalmente:

- alla spiccata vocazione turistica di Venezia;
- all’alto costo di manutenzione e di ristrutturazione degli immobili conseguente alla ubicazione lagunare che, tra l’altro, ostacola la immissione sul mercato di molte abitazioni, soprattutto di proprietà pubblica, ove necessitano di preliminari interventi di ristrutturazione;
- alla rarefazione della offerta di immobili ad uso abitativo nella parte “storica” di Venezia. Da un lato infatti la ubicazione lagunare non consente di espanderne l’area dell’abitato con nuove costruzioni, ma solo di recuperare il patrimonio edilizio esistente. Dall’altro lato il rischio di “acqua alta” e la mancanza di ascensore nella maggior parte degli edifici rendono poco appetibili molti degli appartamenti ubicati ai piani terra-rialzati ed alti.

2) L’elevato costo della vita ed i disagi connessi al necessitato trasporto via acqua di merci e persone, al fenomeno dell’acqua alta, alla massiccia presenza di turisti ed alla rarefazione dei servizi di supporto, che spingono sempre più i residenti a trasferirsi in terra ferma ed a vendere od a locare ad uso turistico, o comunque a non residenti, ed a canoni elevati, gli immobili di cui sono proprietari (vedasi il fenomeno b&b). Si calcola che attualmente il numero delle persone che vivono effettivamente nel centro storico di Venezia sia molto inferiore (circa 35.000) a quello di chi vi risulta residente dal mero punto di vista anagrafico (circa 53.000).

3) Una normativa, soprattutto a livello di regolamento edilizio e di strumenti urbanistici del Comune di Venezia (Piano Assetto del Territorio, Piano Regolatore Generale e sue varianti, Piano degli interventi), carente sotto il profilo dell'obiettivo di aumentare la residenzialità e di contenere il fenomeno del turismo.



### 3. Obiettivi di rilancio della residenzialità a Venezia

---

Occorre incentivare la residenzialità nella città di Venezia di chi vi lavora già, ma abita in terra ferma, così da evitarne l'attuale pendolarismo; arrestare il fenomeno dello spopolamento; incentivare la residenzialità nuova di persone ad alta qualificazione professionale, attraverso l'offerta di alloggi adeguati e prezzi accessibili destinati ai residenti.



### 4. Strumenti utilizzabili

---

Interventi normativi a livello statale e locale, strumenti urbanistici <sup>(1)</sup>.

Va in proposito sottolineato che gli interventi normativi proposti costituiscono sostanziale adempimento dell'obbligo normativamente stabilito dall'art.1 della legge 16 aprile 1973 n.171 "Interventi per la salvaguardia di Venezia" per il quale: "*la salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata problema di preminente interesse nazionale*" prevedendo poi al secondo ed al terzo comma che: "*La Repubblica.....ne assicura la vitalità socioeconomica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione*" e che "*Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione e gli Enti locali*".



### 5. Possibili proposte operative

---

**1) Modifica della vigente normativa statale e locale** per incentivare, sotto il profilo fiscale, la locazione a residenti di immobili ad uso abitativo, attraverso:  
- l'estensione (in tutto o in parte) dei benefici della fiscalità statale (art 37 comma 4-bis TUIR-art 8 L.431/1998) attualmente previsti per i redditi da locazione degli immobili di interesse

---

<sup>1</sup> Nel solco della politica abitativa adottata dalla provincia autonoma di Bolzano, da ultimo con legge provinciale 9/2018, che ha consentito di raddoppiare nell'arco di meno di 50 anni il numero delle famiglie residenti.

storico od artistico (Dlgs. 42/2004) anche agli altri immobili ad uso abitativo ubicati in Venezia centro e nelle isole (tutte) ove locati a residenti.

- l'incremento al 35%, in favore di chi concede in locazione a residenti, della percentuale di riduzione forfettaria dei redditi da locazione attualmente prevista dall'art. 37 comma 4-bis TUIR nella misura del 25%.<sup>2</sup>

Si potrebbe anche ipotizzare che, in caso di locazione a residenti di immobili siti in Venezia centro e nelle isole (tutte), il reddito fiscalmente imponibile sia sempre pari al reddito medio ordinario di cui al comma 1 dell'art 37 TUIR, e cioè alla rendita catastale.

- la riduzione al 10% della aliquota della cedolare secca in caso di locazione a residenti di immobili siti in Venezia centro e nelle isole (tutte) (<sup>3</sup>)

- l'esenzione, o riduzione, della addizionale IRPEF regionale e comunale per i redditi degli immobili ad uso abitativo ubicati in Venezia centro e nelle isole (tutte) ove locati ai residenti;

- la riduzione dell'imponibile IMU (imposta sulla quale il Comune ha possibilità di manovra) oppure delle relative aliquote, per gli immobili ad uso abitativo siti in Venezia centro e nelle isole (tutte) ove locati ai residenti.

## **2) Modifica del regolamento edilizio della città di Venezia e degli strumenti urbanistici finalizzata:**

- ad introdurre limitazioni stringenti alla possibilità di modificare la destinazione d'uso degli immobili da abitativa ad alberghiera/turistica/ricettiva, così da mantenere invariato il "saldo" complessivo della cubatura edilizia residenziale esistente.

A tal fine si potrebbero correlare gli oneri di urbanizzazione/concessione/autorizzazione (i cui proventi potrebbero essere fatti confluire in un fondo a disposizione anche dei privati) al costo di ristrutturazione/recupero di una equivalente cubatura del patrimonio residenziale ubicato all'interno del perimetro di Venezia, da locare o da vendere, a prezzo calmierato, ai residenti con vincolo, per un certo numero di anni (almeno 20) ad abitarli personalmente, oppure a locarli a residenti a canone calmierato, nonché a non alienarli se non a favore di residenti che si obblighino a rispettare i medesimi vincoli;

- ad introdurre agevolazioni per le trasformazioni da uso commerciale- turistico- alberghiero a destinazione abitativa per residenti: la attuale crisi delle attività commerciali dovuta alla pandemia può rappresentare una opportunità in tal senso;

-a subordinare la approvazione di progetti di recupero/ristrutturazione (anche ad opera di privati) di immobili a destinazione residenziale, ove composti da un numero di unità superiore ad una certa soglia oppure con cubatura superiore a certi limiti, alla condizione che una quota di unità abitative venga destinata alla vendita o alla locazione a canone calmierato a residenti, con vincolo per questi ultimi a non alienarli o a non locarli se non a favore di residenti, alle medesime condizioni.

## **3) Previsione di contributi regionali o comunali per:**

-la ristrutturazione di immobili destinati a residenti di età inferiore a 40 anni e con reddito al di sotto di una certa soglia, con vincolo per almeno 20 anni a non alienarli o a non locarli se non a residenti ed a canone calmierato.

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art.37, comma 4 bis , del TUIR, in caso di locazione di immobili siti in Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, il reddito imponibile è dato dal canone di locazione ridotto del 25%. La proposta prevede l'innalzamento al 35% di tale percentuale di riduzione forfettaria.

<sup>3</sup> E cioè della imposta sostitutiva che può essere applicata sui redditi di locazione con la aliquota del 21%, attualmente riducibile al 10%in determinate circostanze.

-la costituzione di un Fondo per garantire (anche tramite Polizze assicurative) contro il pericolo di insolvenza i proprietari di immobili ad uso abitativo ove locati a residenti

4) **Rilancio dell'edilizia residenziale pubblica** quale disciplina di settore contraddistinta da una pianificazione prevista da normative nazionali con ricaduta a livello locale. Si tratta di standards tipizzati collegati a precisi piani di intervento, con riserva di quote di superfici e di volume, anche attraverso la perequazione fondiaria e la cessione di aree. Tale materia risponde ad esigenze di tutela dell'interesse pubblico nell'ambito della concertazione e della pianificazione per accordi. Lo scenario è pubblico/privato, coordinato a piani finanziari e fiscali. La finalità è realizzare piani di residenzialità pubblica per tutti coloro che lavorano nella città storica, a partire dai dipendenti pubblici (sanità, istruzione, comune, ecc.) e delle aziende municipalizzate.

5) **Agevolazioni della mobilità** con la terraferma di coloro che risiedono all'interno del perimetro lagunare (ad esempio realizzando: nuove aree di parcheggio per autoveicoli a prezzi accessibili destinate ai residenti; linee di vaporetti, con cadenza quantomeno oraria, riservate ai soli residenti.



## Parte 2. Zone franche tra presente e futuro

---

1. Premessa
2. L'attuale *Venice Free Zone*
3. La Zona Economica Speciale (ZES)
4. La Zona Logistica Semplificata (ZLS)
5. Zone franche urbane
6. Le nuove declinazioni del concetto di zona franca
  - 6.1 La “zona franca di bonifica”
  - 6.2. La “Zona Franca Verde”
  - 6.3. La “zona franca archeologica e culturale”
7. Conclusioni: interventi proposti






## 1. Premessa

---

A distanza di più di un anno dall'inizio della pandemia, gli effetti da essa prodotti sul tessuto economico (regionale e locale, per quanto qui d'interesse) emergono in termini sufficientemente delineati. Il significativo impatto sul turismo ha sottratto a Venezia le energie cui ordinariamente attinge e sulle quali ha costruito la sua *“brand reputation”*, imponendo una riflessione attenta sulla necessità di cogliere, per il futuro, le multiformi potenzialità del territorio.

Esso è in grado di esprimerne molteplici, derivanti dal posizionamento geografico e dalla presenza di strutture a supporto della logistica e della portualità, dunque un insieme di fattori che consentono di immaginare, per i prossimi anni, un contesto produttivo diversificato, che sia in grado di trovare eventuali momenti di compensazione laddove singoli ambiti si trovassero nuovamente ad incontrare congiunture critiche.

Ciò non significa rimettere in discussione il quadro attuale ma evidenziarne i punti di forza, individuare tutti gli ambiti nei quali la crisi è emersa e coinvolgere gli attori del sistema, ad ogni livello. In altri termini, è probabilmente il momento di ripensare Venezia come una realtà consapevole della sua collocazione in un contesto regionale e localistico con il quale occorre interagire con rinnovato impegno.



## 2. L'attuale Venice Free Zone

---

La *Venice Free Zone* rappresenta attualmente una realtà consolidata e assolutamente peculiare, essendo una delle due zone franche doganali situate in Italia e riconosciute dalle istituzioni europee. Come zona franca doganale *“classica”* essa consente agli operatori di poter beneficiare di regimi di sospensione dell'obbligazione daziaria per le merci stoccate all'interno del suo perimetro, nonché di effettuare interventi sui prodotti provenienti da Paesi extra UE prima dell'immissione in libera pratica o della riesportazione verso Stati terzi [attività di manipolazione (reimballaggi, etichettature, etc.), perfezionamento attivo e trasformazione sotto controllo doganale].

Come in ogni altra zona franca di carattere esclusivamente doganale, alle imprese collocate ed operanti nella *Venice Free Zone* non è riservato alcun trattamento agevolativo ai fini dell'imposizione sul reddito, sul presupposto che disposizioni volte alla riduzione del carico fiscale di imprese collocate in perimetri geografici limitati possiedono carattere distorsivo degli scambi intraunionali.

Ciò tuttavia non esclude che la zona possa essere rilanciata e potenziata.

Nel corso del 2016, in coincidenza con l'approvazione del Piano Regolatore Portuale e del Piano di Assetto Territoriale, si era discusso di un ampliamento delle superfici a disposizione,

eventualmente valutando di destinare a tale scopo aree ulteriori, anche non confinanti, previo studio di fattibilità dell'estensione e delle necessarie cautele di carattere doganale.

La sensibilizzazione degli attori della portualità, delle associazioni di categoria e delle istituzioni potrebbe favorire una nuova riflessione al riguardo.



### 3. La Zona Economica Speciale (ZES)

---

Proprio per consentire la creazione di condizioni favorevoli, in termini finanziari, economici e amministrativi, che permettano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove realtà imprenditoriali, con il d.l. n. 91/2017 è stata disciplinata l'istituzione di Zone Economiche Speciali.

La ZES è un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita da porzioni di terreno non necessariamente adiacenti (purché collegate da un nesso economico-funzionale) e comprendente almeno un'area portuale.

Per le ZES il legislatore ha introdotto alcune semplificazioni sul piano amministrativo - per l'ottenimento di licenze, permessi, concessioni, autorizzazioni o nulla osta - nonché il beneficio fiscale nella forma di un credito d'imposta agli investimenti (art. 1, commi 98 ss, d.l. n. 208/2015) commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 mln. di euro. Tutto ciò a condizione che l'impresa beneficiaria - non in stato di liquidazione o scioglimento - mantenga l'attività nell'area ZES per almeno 7 anni dopo il completamento dell'investimento.

L'art. 4, comma 4, d.l. n. 91/2017 stabilisce che le proposte per l'istituzione delle ZES possano essere presentate solo dalle regioni "meno sviluppate" e "in transizione", per cui la norma non consente la creazione di ZES nel territorio della regione Veneto.



### 4. La Zona Logistica Semplificata (ZLS)

---

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), all'art. 1, commi 61-65, ha previsto che le regioni "più sviluppate" che dispongano di un porto possano istituire una "Zona Logistica Semplificata" (ZLS). In linea di principio è possibile, di regola, l'istituzione di una sola zona per ciascuna regione.

La ZLS è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della regione interessata, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni. La

proposta è corredata di un piano di sviluppo strategico, specificando la delimitazione delle zone interessate in coerenza con le zone portuali.

Le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle agevolazioni e semplificazioni previste per le ZES dall'art. 5, d.l. n. 91/2017, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'art. 107, par. 3, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Inoltre, si applicano le disposizioni relative alle facilitazioni per la concessione di terre abbandonate, nonché per la semplificazione per la valorizzazione dei Patti per lo sviluppo.

Non si applica il credito d'imposta agli investimenti nella misura prevista per le ZES, ma non è esclusa l'adozione di misure di aiuto fiscale rientranti tra i c.d. "aiuti regionali" (v. infra).



## 5. Zone franche urbane

---

Il divieto di riservare trattamenti fiscali derogatori ad imprese collocate in perimetri geografici limitati è ormai acquisito nell'ambito della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della prassi della Commissione Europea e scaturisce dalla disciplina sugli aiuti di Stato. Tuttavia, esso ha subito un temperamento attraverso l'adozione di un modello particolare di zona franca di derivazione francese, la "zona franca urbana".

Trattasi di uno strumento riferito, sul piano territoriale, esclusivamente a quartieri specifici delle città (di regola con popolazione non superiore a trentamila abitanti) e che risultino soddisfare indicatori socio-economici in grado di comprovare, in particolare, la sottoccupazione.

Lo schema è stato adottato anche dall'ordinamento italiano con la legge finanziaria per il 2007, e prevedeva delle agevolazioni "a scalare", in base al decorso del tempo, ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap, dell'Imu e dei contributi previdenziali.

L'esperienza italiana non risulta aver prodotto risultati particolarmente premianti, ma ciò sembra essere dipeso dalle limitate risorse a disposizione, che non hanno consentito di finanziare integralmente le agevolazioni (di conseguenza applicate secondo criteri proporzionali in base al numero dei richiedenti).

In occasione dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza questo genere di interventi potrebbe essere riproposto, ma considerando i parametri adottati nella precedente legislazione potrebbe essere accessibile per aree urbane che si presentino caratterizzate da criticità e disagio sociale. Tra le ipotesi che in tempi recenti risultano essere state portate all'attenzione quantomeno dell'opinione pubblica, rientra la possibilità di riservare tale regime ad alcune isole della laguna (come Murano), a fronte delle conseguenze prodottesi, sul piano occupazionale, a seguito della crisi dei produttori del vetro.



## 6. Le nuove declinazioni del concetto di zona franca

Il concetto di zona franca si presta oggi ad essere arricchito di significati e declinato in nuove forme per cogliere le sfide post-pandemiche e della transizione ecologica e implementare nuove strategie di sviluppo in settori particolarmente colpiti come quello artistico culturale. La base normativa per l'attuazione di tali interventi è rappresentata dal Regolamento Generale di esenzione per categoria (Regolamento UE, n. 651/2014, del 17 giugno 2014, in G.U.U.E., 26 giugno 2014, L 187/1), un insieme di disposizioni che consentono agli Stati membri di introdurre sostegni alle imprese – sotto forma di sovvenzioni o di misure fiscali – entro massimali specifici e predeterminati, senza la necessità di dover richiedere approvazioni preventive alle istituzioni unionali. Tale regolamento offre alcuni spunti per “costruire” delle zone franche ad hoc, prevedendo agevolazioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi ritenuti meritevoli dalla normativa euro-unitaria.




### 6.1. La “zona franca di bonifica”

Una prima declinazione del concetto potrebbe essere quella di una zona franca di bonifica, da prevedere in base all'art. 45 del suddetto Regolamento, riferito agli aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati. L'obiettivo è in tal caso di rimediare ai danni ambientali, compreso quelli alla qualità del suolo o delle acque di superficie o delle falde freatiche.

In linea teorica il risanamento andrebbe posto a carico della persona responsabile del danno ambientale, secondo quanto previsto dal principio europeo “chi inquina paga”. Tuttavia, per norma espressa del Regolamento, se non è possibile individuare il responsabile in base al diritto applicabile o imputargli i costi, la persona responsabile dell'intervento di risanamento o decontaminazione può beneficiare di aiuti di Stato.

I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per i lavori di risanamento meno l'aumento di valore del terreno. Nel caso del risanamento di siti contaminati si considerano investimenti ammissibili tutte le spese sostenute dall'impresa per il risanamento del sito, a prescindere dal fatto che, sotto il profilo contabile, le si possa iscrivere o meno all'attivo del bilancio. Le valutazioni dell'incremento di valore del terreno a seguito del risanamento sono effettuate da un esperto indipendente e l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.

Previa individuazione di siti suscettibili di risanamento, si potrebbe dunque immaginare l'introduzione di un credito d'imposta destinato alle imprese che, effettuato l'intervento, ivi decidano di insediarsi per svolgere la loro attività produttiva, contribuendo fattivamente alla creazione di un nuovo tessuto economico, eventualmente beneficiando di ulteriori strumenti di sostegno alle imprese green, che si distinguano per investimenti in materia di tutela ambientale (v. infra).



## 6.2. La “Zona Franca Verde”

Un secondo modello, sempre ampiamente orientato alla valorizzazione degli investimenti ecosostenibili ma non aventi ad oggetto diretto il risanamento a seguito di danno ambientale, potrebbe essere costituito da una zona “verde”, nella quale l’introduzione di norme fiscali di favore volte agli investimenti produttivi – appunto ecosostenibili o orientati all’innovazione e alla transizione digitale – potrebbe rappresentare anche utile strumento di contrasto allo spopolamento.

Tali misure andrebbero inquadrare nell’ambito degli aiuti a finalità regionale, previsti dal terzo paragrafo dell’art. 107 in deroga al divieto generale di aiuti di Stato.

In particolare, la norma fa riferimento:

lett. a) agli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, o si tratti di regioni ultra-periferiche, oppure,

lett. c) destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

I nuovi orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale sono in via di pubblicazione e saranno in vigore dal 1° gennaio 2022. Nell’attuale Carta degli Aiuti a finalità regionale, suddivisa in base alla Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche (NUTS), Venezia è presente con riferimento ad alcune delle sezioni territoriali e risulta che il massimale di aiuto ammissibile per investimento è pari al 10 per cento. Si tratta di aiuti agli investimenti e al funzionamento che possono rivelarsi anche indirettamente utili per contrastare lo spopolamento, favorendo lo stabilimento di nuove entità produttive in zone a bassa densità demografica.

Alle agevolazioni attuabili sulla base degli orientamenti in materia di aiuti regionali si potranno associare misure specifiche fondate sull’art. 36 del Regolamento n. 651/2014, concernente gli aiuti volti alla tutela dell’ambiente.

Questi ultimi sono legati agli investimenti che, in alternativa:


i) consentano al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell’ambiente risultante dalle sue attività andando oltre le norme applicabili dell’Unione – indipendentemente dall’esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell’Unione, oppure

ii) consentano al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell’ambiente risultante dalle sue attività in assenza di norme dell’Unione Europea.

Non sono viceversa concessi aiuti agli investimenti per permettere alle imprese di adeguarsi a norme dell’Unione già adottate ma non ancora in vigore.

I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme UE o per innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di disposizioni unionali. L’intensità dell’aiuto non supera il 40% dei costi ammissibili, ma può giungere al 50% per le medie imprese e al 60% per le piccole imprese.

La norma precisa peraltro che è possibile aumentare l'intensità dell'aiuto di un ulteriore 10% o del 5% nei casi in cui si verta, rispettivamente, ai fini degli aiuti regionali, nelle sopraindicate ipotesi di cui alle lettere a) o c) dell'art. 107, par. 3, TFUE.



### 6.3. La “zona franca archeologica e culturale”

Specifiche disposizioni sono poi dedicate, dal Regolamento n. 651/2014 (art. 53), alle misure di aiuto per la cultura e la conservazione del patrimonio, anch'esse esentate dall'obbligo di notifica ove attuate in base alle indicazioni regolamentari.

Le misure possono assumere la connotazione di aiuti al funzionamento o agli investimenti e sono concessi per i seguenti obiettivi e attività culturali:

- a) musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche;
- b) il patrimonio materiale comprendente il patrimonio culturale mobile e immobile e siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici; il patrimonio naturale collegato direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio naturale o culturale dalle autorità pubbliche competenti dello Stato membro;
- c) il patrimonio immateriale in tutte le sue forme, compresi i costumi e l'artigianato del folklore tradizionale;
- d) eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe;
- e) attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;
- f) scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni.

Sono previste specifiche norme, di relativa complessità, per l'individuazione del massimale di aiuto, ma per gli aiuti di importo non superiore a 1 mln. di euro, esso è pari all'80 per cento dei costi ammissibili.



## 7. Conclusioni: interventi proposti

Alle soglie dell'attuazione del *recovery plan* italiano occorre approfondire il massimo impegno nella progettualità di nuove occasioni di sviluppo, che possano evidenziare le potenzialità di Venezia anche nel quadro più ampio degli scambi regionali, nazionali ed unionali.

Gli strumenti di natura fiscale attualmente a disposizione risultano parecchio limitati e richiedono il coinvolgimento delle istituzioni nazionali, in coerenza con il principio della riserva di legge in materia tributaria.

Quanto alle zone franche, non v'è dubbio che Venezia possa e debba ripartire da quella attualmente esistente, eventualmente valutando la possibilità e le condizioni per procedere ad un ampliamento, oppure esplorare la possibilità di interloquire a livello nazionale per una o più zone franche urbane da collocare in quartieri meritevoli di sostegno, o per una Zona logistica semplificata.

Più in generale, il tema delle zone franche d'impresa, con agevolazioni sulle imposte dirette, rimane tuttora aperto, ma gli spunti emersi di recente con riferimento alle zone franche "archeologiche e culturali", "verdi" e "di risanamento", consentono di immaginare un programma di ampio respiro che costituisca un volano dell'economia di Venezia, quale esempio di avanguardia nella ripartenza post-pandemica.

In particolare, gli interventi che possono essere suggeriti/richiesti al Legislatore nazionale possono essere così sintetizzati:

1. Ampliamento territoriale dell'attuale Zona franca doganale (*Venice free zone*), con inserimento della stessa tra le ZLS
2. Istituzione, sempre nell'area di Porto Marghera, di una Zona franca di bonifica, al fine di agevolare, con sovvenzioni dirette o con crediti d'imposta, l'effettuazione di investimenti volti al risanamento ambientale
3. Istituzione di una o più ZFU, al fine di favorire lo sviluppo di iniziative imprenditoriali nell'ambito di aree più disagiate dal punto di vista economico e sociale
4. Istituzione di una o più Zone franche verdi, al fine di favorire lo sviluppo di iniziative – meglio se ad alto contenuto tecnologico – nelle aree che più soffrono del fenomeno dello spopolamento, prevedendosi incentivi per innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle attività del beneficiario
5. Istituzione di una Zona franca culturale, comprendente l'intera città insulare, al fine di sostenere iniziative e investimenti nel settore culturale.

## **Comitato scientifico:**

**Denise Archiutti** (Consigliere di amministrazione Veneta Cucine, Componente Consiglio generale Federlegno Arredo, Componente del Consiglio di Presidenza di Assarredo)

**Vania Brino** (Professoressa associata di Diritto del lavoro, Direttrice del Master in Diritto del lavoro e della previdenza sociale, Università Ca' Foscari Venezia)

**Stefano Buccini** (Magistrato presso la Procura della Repubblica di Venezia)

**Maurizio Castro** (Commissario straordinario del Gruppo ACC, Direttore Scientifico Master CUOA in Crisis & Change Management)

**Agostino Cortesi** (Professore Ordinario di informatica, Coordinatore del corso di Dottorato di ricerca in Informatica, Università Ca' Foscari Venezia)

**Roberto Crosta** (Segretario Generale Camera di Commercio di Padova, Segretario Generale Unioncamere del Veneto)

**Patrizio Dei Tos** (Amministratore delegato ITLAS – Gruppo Labor – Presidente Confindustria Serbia)

**Fausto Franchini** (Dirigente Gruppo Mediobanca)

**Carlo Garavaglia** (Dirigente Gruppo Mediobanca)

**Maurizio Gasparin** (Direttore Area programmazione e sviluppo strategico della Regione del Veneto)

**Ines Maria Luisa Marini** (Presidente della Corte d'Appello di Venezia)

**Fabrizio Marrella** (Professore Ordinario di diritto internazionale, Direttore Master IBATAX, Università Ca' Foscari Venezia)

**Valentina Montesarchio** (Vice Segretario Generale Unioncamere del Veneto)

**Luigi Perina** (Presidente della Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Venezia)

**Francesco Perrone** (Magistrato presso il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro)

**Adalberto Perulli** (Professore Ordinario di diritto del lavoro, Direttore Master GESAM, Coordinatore Centro studi giuridici, Università Ca' Foscari Venezia)

**Luca Romano** (Direttore Local Area Network, Padova)

**Antonio Pone** (Direttore INPS Veneto)

**Andrea Quattrocchi** (Ricercatore di Diritto tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

**Maurizio Salvalaio** (Avvocato, Presidente Casinò di Venezia Gioco s.p.a., Presidente Federgioco, Consigliere generale Confindustria Venezia, Componente comitato direttivo nazionale Confcommercio Fipe - Roma)

**Roberto Senigaglia** (Professore ordinario di Diritto privato, Vicedirettore del Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia)

**Giuseppe Venier** (Amministratore delegato Umana S.p.a.)

**Alberto Urbani** (Professore Ordinario di Diritto dell'economia, Università Ca' Foscari Venezia)

**Gianluca Vidal** (Dottore Commercialista, Revisore, Commissario Straordinario)

**Antonio Viotto** (Professore Ordinario di Diritto tributario, Università Ca' Foscari Venezia)

**Alessandra Zanardo** (Professoressa Associato di Diritto commerciale, Università Ca' Foscari Venezia)

**Michele Zuin** (Dottore Commercialista, Assessore al Bilancio, Società Partecipate, Tributi ed Economato del Comune di Venezia)